

revoles deputato intende di farne al caso concreto; imperciocchè mentre egli crede qui trattarsi di una specie di contratto tra l'inventore ed il Governo, io dico che questo nostro caso maggiormente s'avvicina al diritto criminale che non al diritto civile.

La Camera ha approvati con molta facilità i primi articoli di questa legge, quegli articoli in cui sono stabiliti i fondamenti di essa; io era lieto di questa spontanea ed autorevole approvazione; se non che non tardai guari a convincermi, con grande rammarico, che alcuni di questi principii non erano forse stati bastantemente avvertiti e meditati. Di questo mi resero capace le discussioni che seguirono, non più sui principii, ma unicamente sulle applicazioni di essi; le quali discussioni dimostrarono quanto quei principii erano stati da alcuni male intesi.

Uno di questi principii fondamentali consiste in questo, che col concedere privative agli inventori non si fa loro una grazia od un favore, come è detto nella legge vigente, ma si riconosce un loro diritto.

Vi sono degli autori i quali pretendono che gli inventori hanno la proprietà delle loro invenzioni, e che perciò si deve loro concedere una privativa perpetua. Il regio commissario, incaricato di compilare i motivi di questa legge, e la Commissione vostra non sono di questo sentimento; e se, all'occasione della discussione dell'articolo 10, qualche deputato avesse creduto opportuno di chiederne il perchè, il relatore si sarebbe fatto un dovere di soddisfare a quella domanda.

Ma se il regio commissario e la vostra Commissione non hanno creduto doversi riconoscere negli inventori un diritto di proprietà, non disconobbero però in essi un altro diritto *sui generis*, corrispondente al tempo, al capitale, alle fatiche impiegate in quelle invenzioni. E se perciò non sembrò loro doversi concedere un privilegio perpetuo agli inventori, riconobbero tuttavia avere eglino dei diritti che potrebbero essere soddisfatti con privilegi temporari. Questo è uno dei principii fondamentali della legge, perchè se gli inventori non avessero diritti, non si dovrebbero conceder loro privative; perchè in un paese libero, se si devono rispettare tutti i diritti, non si devono far grazie o favori, i quali sempre tornano a danno altrui.

A questo diritto degli inventori non ha forse posto mente abbastanza la Camera, allorchè decretava che per i medicinali non si concedessero privative, perchè essa non avrebbe così di leggieri violato i diritti degli inventori di nuove medicine.

Ed a questo diritto degli inventori non pone forse abbastanza l'onorevole Cadorna allorchè propone che per un semplice sbaglio nel titolo d'invenzione sia annullato l'attestato, cessi la privativa. Egli vorrebbe che ad un uomo non colpevole si togliessero i suoi diritti, che fosse punito un innocente.

Ecco in qual senso io diceva che il caso di cui si tratta si avvicina piuttosto al diritto criminale che non al diritto civile.

Poniamo che colui il quale ha ottenuto una privativa abbia errato nella designazione del titolo dell'invenzione per cui la privativa è stata accordata; allora se sta l'articolo quale venne proposto dal Ministero, s'intenderà sempre che tocca a colui che vi è interessato a dimostrare l'errore che fu commesso per malizia, perchè ognuno si presume innocente, finchè non sia dimostrato colpevole; al contrario, se stesse la redazione proposta dalla maggioranza della Commissione, e propugnata ora dall'onorevole Cadorna, questa malizia si presumerebbe sempre, vale a dire ancorchè si dimostrasse

sempre non esservi; od almeno, se non si presumesse la malizia, l'effetto sarebbe lo stesso, perchè si punirebbe lo sbaglio, come se malizia vi fosse; locchè non sarebbe giusto in quanto che una persona che aveva diritto alla privativa sarebbe privata di un suo essenziale diritto.

Per questo motivo io sostengo che la Camera deve approvare questo numero 3 dell'articolo 57 quale fu dal Ministero preposto.

**PRESIDENTE.** Non posso mettere a partito la questione perchè la Camera non si trova più in numero.

**CADORNA C.** Domando la parola.

Debbo ancora far osservare che colui il quale ha fatto una dichiarazione erronea, ed il cui certificato di privativa fosse nullo, non ha perciò perduto ogni diritto.

Egli ha aperto l'adito a fare una nuova domanda con una descrizione esatta, e di porgerla quando che egli voglia, appena egli si accorge della inesattezza; ond'è che basta che un altro non abbia ottenuta la privativa nel tempo intermedio, perchè il suo diritto sia perfettamente tutelato. Invece, quale è la conseguenza della concessione della privativa ad un oggetto mal determinato? È la privazione della libertà in tutti gli altri cittadini stabilita in dipendenza di un errore.

Vede dunque la Camera che non si può ammettere la differenza tra il caso in cui vi sia stata malizia e quello in cui malizia non vi sia stata, e ciò in dipendenza della impossibilità di verificare se la malizia vi sia stata o no.

**MICHELETTI G. B., relatore.** È verissimo che colui il quale ha dato un titolo inesatto all'oggetto sul quale cade la domanda della privativa, può riparare il suo errore, può fare una nuova domanda rettificando lo sbaglio del titolo; ma frattanto può averne grave danno per l'indugio che corre fra la prima e la seconda domanda, inquantochè possono altri in quel tempo avere sporta domanda sopra simile oggetto, e così rendere frustranea la sua seconda domanda di privativa. Ora io chiedo se è giusto punire un innocente per un errore involontario.

**SCIALOJA, commissario regio.** Così l'onorevole relatore, come l'onorevole Cadorna, sostenendo opinioni l'una contraria all'altra, partivano da un dato di fatto che io nego. Essi ammettevano che nel caso contemplato dal paragrafo terzo dell'articolo 57 vi fosse una mancanza nella *descrizione* dell'oggette. Pensatamente la legge nell'articolo 20 ha distinto il *titolo* che chiama *indicazione* dalla *descrizione* che è la specificazione minuta e particolareggiata dell'invenzione e di tutte le sue parti.

Il paragrafo terzo dell'articolo 57 suppone che, esistendo una *descrizione* esatta per la quale la società è pienamente informata del vero oggetto della invenzione, abbia l'inventore sbagliato solamente nel qualificarne e riassumerne in poche parole il carattere e lo scopo. Come vedono dunque non istà l'argomento che, mancando la *specificazione* dell'oggette, il contratto sia nullo. No, esiste la specificazione dell'oggette, ed è pubblicata nella raccolta ufficiale e nel registro dell'ufficio centrale. Che manca dunque? Un semplice *titolo*, una semplice indicazione sommaria. Ora, se taluno è poco felice nel trovare quelle brevi parole per riassumere ciò che d'altronde è distesamente ragguagliato nella descrizione, vorrete voi sol per ciò pronunziare la nullità del suo attestato? Mentre chiunque può recarsi personalmente all'ufficio dei brevetti, chiunque può consultare nella Camera di commercio la specificazione stampata annualmente ed assicurarsi dell'oggette preciso dell'invenzione, prenderne nota e praticarla se vuole?

Si diceva poi dall'onorevole Cadorna che sarebbe nuova